



# *Comune di Pergine Valsugana*

## **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 114 dd. 24.11.1998, integrato con delibera n° 56 dd. 09.07.1999, con delibera n° 18 dd. 29.03.01 e con delibera n° 9 dd. 13.02.2002.



IL SEGRETARIO  
f.to dott. Giuseppe Dolzani



## INDICE

<b>TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Oggetto .....	3
Art. 2 Individuazione .....	3
Art. 3 Regolamenti specifici .....	3
Art. 4 Determinazione delle aliquote e delle tariffe.....	3
Art. 5 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni.....	4
<b>TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE</b> .....	<b>4</b>
Art. 6 Soggetti responsabili della gestione .....	4
Art. 7 Modalità di pagamento .....	4
Art. 7 bis Rimborsi .....	5
Art. 8 Attività di riscontro.....	6
Art. 9 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.....	6
Art. 10 Sanzioni a seguito di omessa impugnazione.....	7
Art. 11 Rapporti con il contribuente .....	7
Art. 12 Autotutela .....	7
Art. 12 bis Interpello del contribuente .....	9
Art. 13 Rappresentanza dell'Ente in giudizio. Conciliazione giudiziale .....	9
Art. 14 Dilazioni di pagamento .....	10
Art. 14 bis Misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali relativi ai periodi d'imposta 1993-1994-1995-1996-1997-1998 .....	10
<b>TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA</b> .....	<b>11</b>
Art. 15 Forme di riscossione.....	11
Art. 16 Procedure.....	11
Art. 17 Vigenza.....	11

## **TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, nel rispetto delle norme vigenti ed in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2 Individuazione**

1. Sono entrate tributarie comunali quelle previste come tali dalle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, individuano le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

### **Art. 3 Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.  
Il regolamento è approvato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 4 Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera\* nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

### **Art. 5 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o con specifica deliberazione consiliare.

## ***TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE***

### **Art. 6 Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali, anche di quelli soppressi per quanto attiene l'eventuale residua attività di liquidazione ed accertamento, nel caso di gestione diretta, compete al funzionario responsabile del tributo specifico, designato dalla Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria e di verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e trasmette al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 25 del regolamento di contabilità entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui al comma 2.

### **Art. 7 Modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, nonché le eventuali norme specifiche previste dal regolamento per il singolo tributo, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n° 602 e al D.P.R. 28.01.1988 n° 43.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 127/97 i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo di ciascun tributo risulta inferiore o

uguale a **10,33 Euro**<sup>1</sup>. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della L. 146/98.

#### **Art. 7 bis Rimborsi**<sup>2</sup>

- 1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa. Tale termine decorre dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.**
- 2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente.**
- 3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune, anziché al Comune di competenza.**
- 4. Nel caso di esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.**
- 5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.**
- 6. Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.**
- 7. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente previsto, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.**
- 8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.**

<sup>1</sup> Modifica come da delibera del Consiglio Comunale n. 9 dd. 13/02/2002

<sup>2</sup> Aggiunto come da delibera del Consiglio Comunale n. 18 dd.29/03/01

### **Art. 8 Attività di riscontro**

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, cui è attribuita adeguata struttura, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
- 1bis **Nell'ambito dell'attività di controllo non possono essere richiesti ai contribuenti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.**<sup>3</sup>
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

### **Art. 9 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**<sup>4</sup>

1. **Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti specifici per i singoli tributi e per le relative sanzioni.**  
**Devono essere adeguatamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.**
2. **Gli atti di cui al precedente comma devono tassativamente indicare:**
  - **L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;**
  - **L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;**
  - **Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.**
3. **Gli atti indicati nei commi precedenti sono comunicati in plico sigillato ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.**

<sup>3</sup> comma aggiunto da delibera del Consiglio Comunale n. 18 dd. 29/03/01

<sup>4</sup> Modificato come da delibera del Consiglio Comunale n. 18 dd. 29/03/01

### **Art. 10 Sanzioni a seguito di omessa impugnazione**

1. Per le violazioni che incidono sulla determinazione del tributo, le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine per la proposizione del ricorso. Di detta possibilità di riduzione viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

### **Art. 11 Rapporti con il contribuente<sup>5</sup>**

1. **I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge il Comune pubblicizza gli istituti correttivi ed agevolativi.**
2. **Non sono irrogate sanzioni né interessi moratori ai contribuenti che hanno operato in conformità alla indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, anche se successivamente modificate dall'amministrazione medesima.**
3. **Non sono applicate sanzioni né interessi se il comportamento del contribuente è stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione**
4. **Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.**

### **Art. 12 Autotutela**

1. Il Comune o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 possono procedere:
  - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento, basato su elementi nuovi, quali pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni, delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
  - c) **alla sospensione degli effetti dei propri atti sia nel caso di pendenza di giudizio, sia nel caso di incertezza dell'atto stesso.**  
**In caso di pendenza del giudizio la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.**

---

<sup>5</sup> Sostituito come dal delibera del Consiglio Comunale n. 18 dd. 29/03/01

**La sospensione degli effetti dell'atto, disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la notificazione di nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso. Il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.**<sup>6</sup>

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca è emesso dall'Ufficio che ha emanato l'atto a firma del funzionario responsabile, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto, mediante notifica effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.
5. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, il funzionario responsabile non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.()
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, per decorrenza dei termini per proporre ricorso, il funzionario responsabile o suo delegato procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errori di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi

<sup>6</sup> punto aggiunto da Delibera Consiglio Comunale n. 18 dd. 29/03/01.

agevolativi, precedentemente negati.

7. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

#### **Art. 12 bis Interpello del contribuente <sup>7</sup>**

1. **Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili. La presentazione dell'istanza non sospende gli adempimenti a carico del contribuente previsti dalla disciplina del tributo.**
2. **La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.**
3. **Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso. Il silenzio dell'Amministrazione viene considerato assenso all'interpretazione del richiedente. Non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui sopra.**
4. **E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3.**
5. **Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei.**
6. **Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso qualora sia già emesso avviso di accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.**

#### **Art. 13 Rappresentanza dell'Ente in giudizio. Conciliazione giudiziale**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di tributi, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992 n.546, il funzionario responsabile è abilitato, limitatamente al

---

<sup>7</sup> Aggiunto come da delibera del Consiglio Comunale n. 18 dd. 29/03/01

- giudizio di primo grado, alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Il funzionario responsabile può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.
  3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

#### **Art. 14 Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n° 602 e al D.P.R. 28.01.1988 n° 43, a specifica domanda, opportunamente motivata e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - durata massima: 12 mesi in quattro rate trimestrali di uguale importo;
  - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - applicazione degli interessi previsti dalla normativa in vigore;
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazione o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi previsti dalla normativa in vigore.
4. Qualora il debito tributario sia superiore a **1549,37 Euro**<sup>8</sup>, la rateizzazione è concessa previa presentazione di garanzia con le modalità previste dall'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

#### **Art. 14 bis Misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali relativi ai periodi d'imposta 1993-1994-1995-1996-1997-1998**<sup>9</sup>

1. In applicazione dell'art. 13, comma 4 della Legge 13.05.1999 n.133, per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18.5.1999, gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali sono stabiliti nelle stesse misure previste, in relazione alle imposte erariali, e precisamente: \* **9% annuo, 4,5% semestrale, dal 1° gennaio 1993 al 31.12.1993**; \* **6% annuo, 3% semestrale, dal 1° gennaio 1994 al 31.12.1996**; \* **5% annuo, 2,5% semestrale, dal 1° gennaio 1997 in poi.**

<sup>8</sup> Modifica come da delibera del Consiglio Comunale n° 9 dd. 13/02/2002

<sup>9</sup> Integrazione come da delibera del Consiglio Comunale n. 56 dd. 09.07.1999.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per tutti i provvedimenti emessi dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente norma regolamentare e sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti emessi in data precedente, ai quali siano stati applicati interessi in misura diversa da quella prevista al comma 1.

### **TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **Art. 15 Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973 n° 602 e dal D.P.R. 28.01.1988 n° 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio di riscossione dei tributi sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.01.1910 n° 639.

#### **Art. 16 Procedure**

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, valutato dal funzionario responsabile del tributo, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

#### **Art. 17 Vigenza**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12, già applicabili senza necessità di apposita regolamentazione.